



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 4 luglio 2007 (10.07)
(OR. EN)**

**Fascicolo interistituzionale:
2005/0037 B (COD)**

**8698/07
ADD 1**

**JAI 199
CADREFIN 30
CORDROGUE 25
CODEC 381**

PROGETTO DI MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

Oggetto: Posizione comune definita dal Consiglio in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce per il periodo 2007-2013 il programma specifico "Prevenzione e informazione in materia di droga" nell'ambito del programma generale "Diritti fondamentali e giustizia"

PROGETTO DI MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I. Introduzione

Nella sessione del 19 e 20 aprile 2007 il Consiglio ha raggiunto un accordo politico sul testo del progetto di decisione che istituisce per il periodo 2007-2013 il programma specifico "Prevenzione e informazione in materia di droga" nell'ambito del programma generale "Diritti fondamentali e giustizia".¹

A seguito dell'accordo politico, il Consiglio ha adottato all'unanimità la sua posizione comune il [16 luglio 2007]

II. Analisi della posizione comune

La posizione comune del Consiglio riprende in larga misura la posizione del Parlamento europeo adottata in prima lettura il 14 dicembre 2006.² La maggior parte degli emendamenti adottati dal Parlamento europeo sono stati incorporati nella posizione comune che pertanto recepisce i desiderata del Parlamento europeo così come sono stati espressi dal Parlamento e accettati dal Consiglio³ durante i contatti informali che hanno portato all'adozione della posizione del Parlamento europeo in prima lettura.

¹ Doc. 8099/07 JAI 167 CADREFIN 21 CORDROGUE 23 CODEC 310.

² Doc. 16586/06 CODEC 1523 JAI 698 CADREFIN 332 CORDROGUE 111.

³ Doc. 15047/1/06 REV 1 JAI 581 CADREFIN 310 CORDROGUE 99 CODEC 1249.

In effetti, gli unici emendamenti che il Consiglio non ha accettato riguardano la procedura di comitato, ossia, parte del considerando 16 (nuovo considerando 20) l'articolo 9, paragrafo 3 e l'articolo 10. Come già spiegato al Parlamento europeo nell'ottobre 2006, il Consiglio ritiene che la procedura di regolamentazione con controllo richiesta dal Parlamento europeo non sia la procedura di comitato adeguata per l'adozione dei programmi di lavoro annuali. Le competenze di esecuzione conferite alla Commissione a questo proposito non hanno lo scopo di modificare il testo dello strumento di base sopprimendone o sostituendone alcune parti oppure integrandovi nuovi elementi non essenziali. Al contrario, tali competenze intendono attuare le norme specifiche presenti nell'atto di base senza consentire alla Commissione di aggiungervi nuovi elementi, ciò equivarrebbe a "integrarlo". Poiché le condizioni stabilite nella decisione 1999/468/CE modificata sulla procedura di comitato non sono soddisfatte, il Consiglio mantiene, pertanto, nella sua posizione comune la procedura di gestione.

III. Conclusione

Il Consiglio ritiene che il testo della posizione comune sia ben equilibrato e rappresenti il miglior compromesso possibile.
